

REGIONE EMILIA ROMAGNA - PROVINCIA DI FERRARA

PROGETTO ESECUTIVO

IN VARIANTE AL PROGETTO DEFINITIVO OFFERTO NUOVA SEDE DEL CENTRO UNIFICATO PER L'EMERGENZA DELLA PROTEZIONE CIVILE A FERRARA

redatto secondo il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e il DPR 207/2010

REV	DATA	DESCRIZIONE	COLLABORATORI
	17/09/2018	CONSEGNA PROGETTO ESECUTIVO	COORDINAMENTO e OPERE ARCHITETTONICHE STUDIO ARCHILINEA – Arch. Giuseppe Gervasi
			OPERE STRUTTURALI Ing. Luca Capellari
Committente: REGIONE EMILIA ROMAGNA			IMPIANTI MECCANICI e ANTINCENDIO ZECCHINI & ASSOCIATI srl – Per.Ind. Nicola Zecchini
Verificato da Ing. Giulio Rimini			IMPIANTI ELETTRICI STUDIO TECNICO PS – Per. Ind. Paolo Scuderi
 I.T.I. IMPRESA GENERALE S.p.A. Il Presidente MAZZINI ANDREA			GEOLOGO GEOGROUP SRL – Geol. Pier Luigi Dallari
			RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Ing. Mauro Monti
			CAPITOLATO SPECIALE: NORME GENERALI
			ELABORATO 0

INDICE - PARTE AMMINISTRATIVA

ART. 1	OGGETTO DELL'APPALTO
ART. 2	DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE
ART. 3	AMMONTARE DELL'APPALTO
ART. 4	FORMA DEL CONTRATTO
ART. 4 bis	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
ART. 4.ter	VARIANTI PROGETTUALI AMMESSE
ART. 5	DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
ART. 6	DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO
ART. 7	CAUZIONI, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
ART. 8	OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORI E DI TUTELA DEI LAVORATORI.
ART. 8 bis	OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA PREORDINATI ALL'INIZIO DEI LAVORI
ART. 8 ter	OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA RELATIVAMENTE AI LAVORATORI DIPENDENTI
ART. 8 quater	OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA RELATIVAMENTE ALLA PRESENZA DI SUBAPPALTATORI SUI LUOGHI DI LAVORO
ART. 8 quinquies	SOSPENSIONE DI LAVORAZIONI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA
ART. 9	PROGRAMMA DEI LAVORI E CARTELLO DI CANTIERE
ART. 9 bis	MISURE ORGANIZZATIVE E ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE DA DIMOSTRARE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI E ISCRIZIONE ALLE CASSE EDILI
ART. 9 ter	ADEMPIMENTI DI LEGGE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI
ART. 10	CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI
ART. 11	TEMPO UTILE PER DARE COMPIUTI GLI INTERVENTI – PENALITA' IN CASO DI RITARDO
ART. 11 bis	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 11 ter	SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
ART. 12	PROROGHE
ART. 13	PAGAMENTI IN ACCONTO
ART. 13 bis	PAGAMENTI A SALDO
ART. 14	MODALITA' DI PAGAMENTO E DI RISCOSSIONE – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
ART. 15	PAGAMENTI SUBAPPALTATORI E SUBCONTRAENTI
ART. 16	SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE A CARICO DELL'APPALTATORE
ART. 17	BONIFICA ORDIGNI BELLICI ED ESPLOSIVI
ART. 18	ONERI ED OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL'APPALTATORE
ART. 18 bis	RISPETTO AMBIENTALE
ART. 18 ter	DIFESA AMBIENTALE
ART. 19	PERSONALE DELL'APPALTATORE – DISCIPLINA DEI CANTIERI
ART. 20	SUBAPPALTO E SUBCONTRATTO
ART. 21	SOSPENSIONE E RIPRESE DEI LAVORI
ART. 22	CONTESTAZIONI TECNICHE IN CORSO D'OPERA E ORDINI DELL'AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE
ART. 23	VARIAZIONE DEI LAVORI
ART. 24	DETERMINAZIONE NUOVI PREZZI
ART. 25	CAUSE DI FORZA MAGGIORE
ART. 26	CUSTODIA DEI CANTIERI
ART. 27	INVARIABILITÀ DEI PREZZI
ART. 28	RISERVE DELL'APPALTATORE

ART. 29	CONSEGNA DELLE CERTIFICAZIONI E DELLE DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI
ART. 30	ULTIMAZIONE DEI LAVORI
ART. 31	MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO
ART. 32	PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DELL'OPERA
ART. 33	COLLAUDO IN CORSO D'OPERA
ART. 34	CONTO FINALE E COLLAUDO
ART. 35	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI
ART. 36	DEFINIZIONE CONTROVERSIE
ART. 37	RIFERIMENTO NORMATIVO

Ai fini del presente Capitolato Speciale d'Appalto s'intendono:

- Per D.Lgs 50/2016 l'Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e successive linee guida ANAC esplicative.
- per Capitolato Generale, il "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici" approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19.04.2000 n. 145, limitatamente agli articoli non abrogati;
- Legge n. 2248 del 1865 (Legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F) limitatamente agli articoli non abrogati;;
- Dlgs. n. 81/2008 (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della Legge 08/08/2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"), e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. 123/2004 (Decreto del Ministero delle Attività produttive del 12 marzo 2004 n. 123 "Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste")
- Legge 248/2006 (Legge 4 agosto 2006 n. 248 di conversione del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale").
- Legge 136/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.").
- Legge 180/2011 "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.
- RUP (Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 31 del Dlgs. 50/2016 e **fino all'emanazione delle linee guida di ANAC** agli artt. 9 e 10 del DPR 207/2010)
- DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva): il documento attestante la regolarità contributiva previsto dall'art. 2 del Decreto Legge 25 settembre 2002 n. 210, convertito dalla Legge 22 novembre 2002 n. 266, dall'art. 105 del Dlgs. 50/2016, dall'art. 90 del Dlgs. 81/08 e di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015;

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO:

ART. 2 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE:

I lavori e le forniture oggetto del presente appalto sono sommariamente i seguenti:

NUOVA SEDE DEL CENTRO UNIFICATO PER L'EMERGENZA DELLA PROTEZIONE CIVILE

ART. 2

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE:

1. I lavori e le forniture oggetto del presente appalto sono sommariamente i seguenti:

- NUOVO FABBRICATO PROTEZIONE CIVILE CERPIC
- AREA PARCHEGGIO PUBBLICO ESTERNA
- NUOVA ASFALTATURA DI TRATTO DI STRADA PUBBLICA
- NUOVA CICLOPEDONALE

Gli elaborati grafici descrivono in dettaglio l'elenco delle prestazioni da realizzare.

2. L'esecuzione dei lavori è effettuata, sempre e comunque, secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
3. L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo e nel rispetto delle disposizioni dell'art.106 del D.Lgs 50/2016, quelle modifiche e quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel Dlgs 50/2016 e negli articoli non abrogati del Capitolato Generale.

ART. 3
AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo dei lavori posti a base dell'affidamento è definito come segue:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO		
CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTI
IMPORTO LAVORI		
CAP.1	OPERE EDILI/STRUTTURALI/URBANIZZAZIONI	€ 3.530.942,73
CAP.2	IMPIANTI ELETTRICI, SPECIALI, FOTOVOLTAICO	€ 342.358,92
CAP.3	IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO/RISCALDAMENTO/ANTINENDIO/IDRI.	€ 233.501,56
	TOTALE LORDO	€ 4.106.803,21
	RIBASSO PERCENTUALE	30,99%
	TOTALE NETTO	€ 2.834.104,89
IMPORTO PROGETTAZIONE		
CAP.4	PROGETTO ESECUTIVO E SICUREZZA	€ 214.469,09
	TOTALE LORDO	€ 214.469,09
	RIBASSO PERCENTUALE	30,99%
	TOTALE NETTO	€ 148.005,12
SICUREZZA		
CAP.5	ONERI SICUREZZA INDIRETTI	€ 130.000,00
		€ 130.000,00
	TOTALE ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 130.000,00
	IMPORTO ESECUTIVO	€ 3.112.110,01

2. Le lavorazioni non previste dal computo metrico estimativo, ma eventualmente contenute in elenco prezzi, potranno essere richieste da parte dell'Amministrazione, previa redazione ed approvazione di apposita variante, nei limiti di quanto previsto dall'art.106 del D.Lgs 50/2016.

3. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui al comma.
4. L'importo relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 26 comma 5 del D.Lgs 81/2008 e art.16, comma 1, primo periodo, del D.P.R. 207/2010 e art. 23 comma 16 del D.Lgs 50/2016 ultimo periodo.

ART. 4

FORMA DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato "a corpo" come definito dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 50/2016. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti secondo quanto disposto dal comma 5 bis dell'art. 59 del D.Lgs 50/2016 così come modificato dal D.Lgs 56/2017.

Per il lavoro previsto a corpo i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile. Allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dall'Amministrazione negli atti ancorché rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Amministrazione, e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione al lavoro a corpo, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali modifiche varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo già previsti.

2. Fermo restando l'applicazione del ribasso offerto al prezzo posto a base di gara, i pagamenti in corso d'opera saranno determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite, provvedendo alla contabilizzazione per ciascuna categoria della quota percentuale corrispondente alla porzione effettivamente eseguita.

ART. 4 ter

VARIANTI PROGETTUALI AMMESSE

1. Ai sensi del comma 14 dell'art. 95 del D.L.vo. 50/2016 i concorrenti sono autorizzati a presentare varianti progettuali all'esecutivo posto a base di gara solo ed esclusivamente nei limiti necessari a consentire la realizzazione delle migliorie proposte richieste nel bando di gara.
2. Oltre ai casi specifici precisati al comma 2, le migliorie alle quali sarà attribuito un punteggio pari a 0 saranno ritenute non migliorative/non accettabili e non verranno contrattualizzate, con conseguente obbligo dell'eventuale aggiudicatario di realizzare quanto previsto dal progetto esecutivo.
3. **Ogni miglioria dovrà essere progettata e realizzata completa di ogni onere e spesa in modo tale da non dover rendere necessari varianti progettuali o aumenti di costi da parte della stazione appaltante.**

4. Le soluzioni proposte devono assicurare il totale rispetto delle normative vigenti comprese quella illuminotecnica ed elettrica, per gli impianti meccanici, antincendio e prevenzione incendi, strutturale, delle barriere architettoniche, del rispetto ambientale e dovranno comprendere tutte le opere necessarie a dare il lavoro finito e a norma di legge, compresi eventuali oneri progettuali che dovessero aggiungersi per il totale rispetto della normativa stessa

ART. 5

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. fanno parte del contratto:
 - il Capitolato Speciale d'Appalto – Norme generali
 - il Capitolato Speciale d'Appalto – Norme tecniche
 - il Capitolato Generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, che non si allega per brevità, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale d'Appalto e non previsto da quest'ultimo;
 - l'Elenco Prezzi Unitari;
 - il Piano di Sicurezza e Coordinamento;
 - il Cronoprogramma;
 - gli elaborati grafici di progetto e le relazioni;
 - gli elaborati inerenti migliorie proposte in gara
 - le polizze di garanzia.

2. Il capitolato speciale d'appalto e l'elenco prezzi unitari sono allegati al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale, mentre tutti gli altri suddetti documenti, sottoscritti dalle parti, per integrale accettazione, contestualmente alla stipulazione del contratto, si intendono facenti parte integrante e sostanziale dello stesso e vi sono allegati mediante deposito nel relativo fascicolo del contratto, agli atti della Stazione appaltante. La registrazione del contratto vale per gli stessi allegati ex art. 11, comma 7, del D.P.R. 26.04.1986 n. 131, mentre per l'applicazione dell'imposta di bollo si fa riferimento all'interpretazione di cui alla Risoluzione n. 97 del 27/03/02 Agenzia delle Entrate.

3. in caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto, vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

4. In caso di norme del capitolato speciale d'appalto tra loro non compatibili, o apparentemente non compatibili, trovano applicazione: in primo luogo, le norme riportate nella lettera di invito o quelle che fanno eccezione a regole generali; in secondo luogo, quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico; in terzo luogo, quelle di maggior dettaglio e, infine, quelle di carattere ordinario.

5. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

6. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
 - il computo metrico;
 - le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato e lo schema di contratto. Esse

hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 106 del Dlgs n. 50/2016;

- le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.
7. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e la normativa tecnica relativa alle specifiche lavorazioni previste dall'appalto ed, in particolare:
- il D.Lgs. n.50/2016;
 - il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19-4-2000 n. 145, per quanto applicabile;
 - il D.Lgs. 9-4-2008 n. 81;
 - Il Regolamento CE n. 305/2011.
 - il regolamento generale approvato con D.P.R. 5-10-2010 n. 207 per le parti rimaste in vigore;

ART. 6

DISPOSIZIONE PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Capitolato e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. In particolare l'appaltatore dà atto di essere pienamente edotto delle seguenti informazioni nonché di aver tenuto conto delle stesse nella formulazione dell'offerta tecnica ed economica:
3.
 - I lavori riguardano la realizzazione dell'archivio storico all'interno degli spazi dell'attuale archivio municipale, di nuovi uffici negli spazi dell'attuale sala polivalente, e di opere esterne e negli spazi d'ingresso della sede Comunale. Particolari accorgimenti dovranno essere adottati al fine di garantire la prosecuzione delle normali attività lavorative e di servizio al pubblico, sia per quanto riguarda l'esecuzione di lavorazioni che creano fonti di rumore, che per gli spazi occupati, che eventuali fuori servizi impiantistici.

ART. 7

CAUZIONI, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

4. Ai sensi dell'art. 93, comma 1, del Dlgs. 50/2016, l'Appaltatore, in sede di presentazione dell'offerta, deve costituire una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo dei lavori a base d'appalto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 93 comma 7 del Dlgs. stesso.
La cauzione provvisoria dovrà obbligatoriamente, a pena di esclusione, essere redatta sulla base della medesima scheda tecnica 1.1 "Garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria" e Schema tipo 1.1 predisposti dal D.M. 12.03.2004 n. 123 pubblicato alla G.U. n. 109 del 11.05.2004.
5. Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Dlgs. 50/2016, l'Appaltatore deve presentare una cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, pari al 10% dei lavori affidati, fatto salvo quanto disposto dall'art. 40, comma 7, del Codice dei contratti. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti

percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. L'importo della cauzione può essere ridotto nei casi previsti dal comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016. Detta garanzia dovrà essere prestata e sarà svincolata secondo le modalità di Legge. La cauzione in oggetto, dovrà essere obbligatoriamente predisposta sulla base dello Schema tipo 1.2 "Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva" e allegata scheda tecnica tipo 1.2 di cui al D.M. 12.03.2004 n. 123. Nel caso di consegna anticipata dei lavori ai sensi dell'art. 32 comma 8 secondo periodo del D.Lgs 50/2016, in deroga all'art. 2 lettera a) dello Schema Tipo 1.2 "Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva", l'efficacia della cauzione definitiva deve decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori. Il Comune di Concordia sulla Secchia ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. L'Appaltatore è tenuto al reintegro della cauzione eventualmente incamerata ai sensi dell'art. 103 del d.Lgs 50/2016.

6. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del d.Lgs 50/2016, l'Appaltatore deve prestare, prima dell'inizio dei lavori, una polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o causa di forza maggiore.
7. Tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.), deve comprendere anche i rischi per l'incendio ed i sinistri derivanti da errori di esecuzione, con validità sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio/Regolare Esecuzione. La polizza in oggetto dovrà essere predisposta sulla base dello schema tipo 2.3 "Copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione" e allegata Scheda Tecnica tipo 2.3 di cui al D.M. 12.03.2004 n. 123. Le garanzie di cui al presente comma 3 prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle Imprese Subappaltatrici e Subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime di responsabilità disciplinato dall'art. 48 comma 5 e comma 10 art.103 del Dlgs. 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Nei casi previsti dall'art. 23 comma 6), dello Schema Tipo 2.3 "Copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione" ovvero qualora l'Amministrazione si sostituisca al contraente nel pagamento del premio, la Stazione Appaltante ha diritto di trattenere, sul primo utile Stato Avanzamento Lavori, le somme eventualmente corrisposte al garante per la prosecuzione della copertura assicurativa maggiorata del 10% del premio.

L'impresa deve provvedere a trasmettere alla Compagnia Assicurativa i documenti e/o le comunicazioni di cui all'art. 2, lett. c), d) ed e), dello Schema Tipo 2.3 del D.M. 123/2004 e darne contestuale comunicazione alla Stazione Appaltante.

L'Amministrazione, nell'ipotesi di cui all'art. 23 del citato Schema Tipo 2.3 del D.M. 123/2004, ha diritto di trattenere sul S.A.L. le somme eventualmente corrisposte al garante per la prosecuzione dell'intervento sostitutivo per il pagamento della copertura assicurativa maggiorata del 10%.

8. Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Dlgs. 50/2016, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione da parte dell'Appaltatore di una garanzia fideiussoria che abbia validità dall'emissione del certificato di Regolare esecuzione o Collaudo provvisorio fino alla loro efficacia. Detta garanzia dovrà essere prestata sulla base dello schema tipo 1.4 "Garanzia fideiussoria per rata di saldo" allegata Scheda Tecnica tipo 1.4 di cui al D.M. 12.03.2004 n. 123.
9. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde, per la durata di dieci anni decorrenti dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato, dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi

ART. 8

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E DI TUTELA DEI LAVORATORI

1. Fanno carico all'Appaltatore l'osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia e malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale dei lavoratori ed in particolare le disposizione previste dalle seguenti norme:
 - Dlgs. n. 81/2008 (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della Legge 08/08/2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro") e successive modiche e integrazioni;
 - DPR 302/56 "Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali" (esplosivi);
 - DPR 303/56 "Norme generali per l'igiene del lavoro" solo art. 64;
 - DPR 320/56 "Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo" come modificato dal Dlgs. n. 106/2009;
 - DPR 459/96 "Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine";
 - Dlgs. 475/92 "Attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale";
 - L. 46/90 "Norme per la sicurezza degli impianti" e D.M. 22/01/2008 n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia d'attività d'installazione degli impianti all'interno degli edifici".

ART. 8 bis

OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA PREORDINATI ALL'INIZIO DEI LAVORI

1. L'Appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto dal piano di sicurezza e coordinamento redatti ai sensi dell'D.Lgs 81/2008.
2. L'appaltatore dovrà inoltre adempiere a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/2008
3. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

ART. 8 ter

OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA RELATIVAMENTE AI LAVORATORI DIPENDENTI

1. L'Appaltatore è tenuto a garantire da parte dei lavoratori dipendenti del cantiere l'osservanza:
 - dei regolamenti in vigore in cantiere;
 - delle norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
 - delle indicazioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e le indicazioni fornite dal direttore tecnico di cantiere in materia di prevenzione degli infortuni.

ART. 8 quater

OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

RELATIVAMENTE ALLA PRESENZA DI SUBAPPALTATORI SUI LUOGHI DI LAVORO

1. L'Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti di subappalto, a carico del Subappaltatore, la consegna del piano operativo di sicurezza. L'Appaltatore, è tenuto a curare il coordinamento di tutte le eventuali imprese subappaltatrici operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi redatti dalle Imprese Subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano generale di sicurezza.
2. Nell'ipotesi di Associazione Temporanea d'Impresa o Consorzio, detto obbligo incombe all'Impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il Direttore Tecnico di Cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le eventuali Imprese Subappaltatrici impegnate nell'esecuzione dei lavori.

ART. 8 quinquies

SOSPENSIONE DI LAVORAZIONI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA.

1. Nel caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori, il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione e/o il Responsabile del Procedimento/Responsabile dei Lavori provvederà a sospendere le lavorazioni pericolose, disponendone la ripresa solo dopo la comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalla Imprese interessate.
2. Eventuali sospensioni dei lavori dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza non verranno computate al fine della rideterminazione di un nuovo termine di fine lavori che quindi rimarrà invariato.

ART. 9

PROGRAMMA DEI LAVORI E CARTELLO DI CANTIERE

1. Ai sensi di quanto previsto dal comma 10 dell'art. 43 del DPR 207/2010, prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore dovrà presentare all'Amministrazione appaltante il programma per l'esecuzione delle opere o parte di queste, anche indipendente dal cronoprogramma approvato dall'Amministrazione.
2. Il programma approvato non vincola l'Amministrazione Appaltante, la quale potrà sempre ordinare delle modifiche o delle integrazioni mediante Ordine di Servizio ogni qualvolta sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori: esso è impegnativo invece per l'Appaltatore, cui incombe l'obbligo di rispettare i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato
3. L'Impresa dovrà inoltre installare entro cinque giorni dalla consegna dei lavori a sua cura e spese il cartello di cantiere, realizzato con le indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori, comunque di dimensioni non minori di m. 1,00 (larghezza) x m. 2,00 (altezza) secondo quanto stabilito dalla Circolare n. 1729/UL del Ministero dei Lavori Pubblici dell'01.06.1990, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
4. L'impresa è altresì obbligata alla rimozione del cartello di cantiere entro tre giorni dalla data del collaudo.

ART. 9 bis

MISURE ORGANIZZATIVE, ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE DA DIMOSTRARE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI E ISCRIZIONI ALLE CASSE EDILI

1. L'Appaltatore per sé e, per suo tramite, le eventuali ditte subappaltatrici, compresi i lavoratori autonomi, dovranno sostenere i costi necessari per la realizzazione delle misure organizzative previste nelle norme vigenti a tutela della sicurezza dei lavoratori nonché ad assicurare una maggiore qualità nell'esecuzione dei lavori, che si intendono compensati nei prezzi oggetto di gara e non ribassabili, come condizione per la stipula del contratto d'appalto.

2. L'Appaltatore dovrà applicare ai propri dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto un CCNL che preveda le attività corrispondenti alla categoria oggetto dell'appalto oltre ai contratti integrativi.
3. Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà presentare la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi, infortunistici, ivi inclusa – se dovuta ai sensi del CCNL applicato – l'iscrizione ad una cassa edile.
4. Le Imprese che si aggiudicano l'appalto o, in caso di Consorzi di imprese le loro Imprese esecutrici, nonché le Imprese Subappaltatrici, dovranno iscriversi, fermo quanto previsto dalla contrattazione provinciale (Modena) e regionale (Emilia Romagna) in materia di trasferta, sin dall'inizio dei lavori ad una Cassa Edile della provincia di Modena per tutta la durata dei lavori e per tutti i lavoratori impiegati negli stessi compresi trasferisti e distaccati, indipendentemente dalla durata dell'appalto stesso.

ART. 9 ter

ADEMPIMENTI DI LEGGE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI

1. Si considerano imprescindibili i sottoelencati criteri essenziali che dovranno essere garantiti sia per essere ammessi alle procedure di gara sia per tutta la durata contrattuale:
 - a) Il tassativo ed integrale rispetto – nei confronti dei dipendenti delle imprese affidatarie, comprese le imprese consorziate esecutrici dei lavori e, se impresa cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori – dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore e degli accordi sindacali integrativi territoriali in vigore per il Settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.
 - b) Il rispetto del costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva, dalle norme in materia previdenziale e assistenziale dei diversi settori merceologici e delle diverse aree territoriali.
 - c) Il rispetto delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, con riferimento a quanto previsto dal Dlgs 81/08 e il rispetto delle norme per il diritto al lavoro dei disabili.
 - d) Il rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci.
2. Qualora nel corso della prestazione la Stazione Appaltante accertasse il venir meno degli elementi sopraindicati in capo all'Appaltatore o Subappaltatori e alle Imprese esecutrici dei lavori, ne chiederà l'immediato adeguamento, riservandosi la facoltà di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento.

ART. 10

CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, previa convocazione dell'appaltatore, entro 30 giorni dalla stipula del presente atto, termine essenziale ai sensi dell'art. 1457 del codice civile; il mancato rispetto di detto termine per colpa dell'appaltatore comporterà la risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore, fatto salvo la facoltà del comune affidatario dei lavori di esigerne l'esecuzione ai sensi del medesimo articolo
2. La consegna dei lavori, intesa come ordine di immediato inizio dei medesimi, potrà essere disposta dalla Stazione Appaltante, in via d'urgenza, anche prima della stipula del contratto, subito dopo l'aggiudicazione, come previsto dall'art. 32 comma 8 secondo periodo del D.Lgs.50/2016.
3. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla consegna complessiva dei lavori, essi potranno essere consegnati con verbali parziali provvisori. L'impresa potrà iniziare i lavori limitatamente alle parti già consegnate; l'ultimo verbale parziale darà la data legale della consegna a tutti gli effetti di legge, così come previsto al comma 5 dell'art. 107 del D.Lgs 50/2016.
4. qualora l'Impresa non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima

- convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta
5. Con riferimento all'art. 105 comma 16 del Dlgs. 50/2016 e al Dlgs 81/08, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere all'Ente appaltante, prima della consegna dei lavori, la seguente documentazione:
- dichiarazione del domicilio dell'Impresa;
 - copia della denuncia di nuovo lavoro presentata all'INAIL;
 - indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e dichiarazione del rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti vigenti, con l'indicazione dei numeri di matricola INPS, di posizione assicurativa INAIL e di posizione presso la CASSA EDILE, del luogo dove devono svolgersi i lavori;
 - incidenza presunta della mano d'opera;
 - elenco nominativo dei dipendenti dell'Impresa e relativa qualifica che verranno impiegati per l'esecuzione delle opere dell'appalto;
 - il Piano di Sicurezza e di Coordinamento predisposto dall'Amministrazione appaltante, con eventuali proposte migliorative;
 - il Piano Operativo di Sicurezza;
 - il nominativo ed il luogo di reperibilità del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale e del medico competente, designati ai sensi del D.Lgs. 81/08;
 - il nominativo del Direttore Tecnico di Cantiere, unitamente al suo curriculum;
 - il nominativo del Responsabile della Sicurezza all'interno del cantiere;
 - fotocopia del registro degli infortuni;
 - giornale dei lavori;
 - modulo per la consegna dei mezzi di protezione personale dei lavoratori;
 - fotocopia del libretto delle macchine e degli attrezzi di lavoro rilasciato dall'ente di appartenenza;
 - segnalazione agli enti esercenti linee elettriche, telefoniche, acque e gas per lavori prossimi alle stesse.
 - elenco delle Imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. In via eccezionale, qualora non sia stato possibile inserire una ditta nell'elenco sopraccitato, l'aggiudicatario, fermo restando l'obbligo di individuare nel caso di attività maggiormente esposte e rischio d'infiltrazione mafiosa ex art. 29 DL n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014, solo ed esclusivamente soggetti iscritti alla "white list", dovrà allegare alla comunicazione di cui all'art. 105 comma 2 ultimo capoverso del Dlgs. 50/2016, l'autocertificazione antimafia ex art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 e prevedere tempi di richiesta dell'autorizzazione del subappalto o di effettuazione della fornitura o servizio consoni all'effettuazione delle verifiche antimafia previste dalla legge. L'eventuale iscrizione alla white list ha valore di informazione antimafia e quindi sostituisce qualsiasi documentazione volta alla verifica antimafia.
 - quanto ulteriormente prescritto nei documenti di gara, di contratto o successivamente richiesto.
6. L'Appaltatore dovrà adempiere a tutti gli obblighi ed oneri di cui all'art. 105 Dlgs. 50/2016 e secondo quanto disposto dall'art. 30 del D.Lgs 50/2016.
7. Prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna l'Impresa dovrà trasmettere debita comunicazione preventiva alle sedi INPS, INAIL e CASSA EDILE ove dovuta, fornendo l'elenco degli operai impiegati e dei versamenti effettuati, provvedendo ai dovuti aggiornamenti nel corso di esecuzione dei lavori.
8. L'Appaltatore si assumerà la completa responsabilità dell'esecuzione, secondo gli elaborati di progetto.

ART. 11
TEMPO UTILE PER DARE COMPIUTI GLI INTERVENTI
PENALITÀ IN CASO DI RITARDO

1. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori viene stabilito in giorni **105 (centocinque)** continui e naturali a decorrere dalla data del verbale di consegna.
2. Fermo restando quanto previsto all'art. 9, l'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma dei lavori predisposto dalla Stazione Appaltante, che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
3. I lavori si intendono ultimati quando, da apposito verbale, risulteranno soddisfatti tutti gli adempimenti contrattuali relativi all'opera, compreso lo smantellamento del cantiere e la relativa pulizia. L'Appaltatore è tenuto a dare, per iscritto, tempestiva comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori alla Direzione Lavori, che disporrà i relativi accertamenti in contraddittorio e provvederà alla redazione dell'apposito verbale.
4. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 1 per mille dell'importo contrattuale.
5. La penale, con applicazione della stessa aliquota di cui al precedente punto e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.
6. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. Le penali saranno dedotte dai crediti dell'appaltatore oppure si ricorrerà all'escussione della cauzione definitiva; in caso di escussione della cauzione definitiva l'appaltatore dovrà provvedere ad integrarla entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta escussione. Il pagamento della penale non solleva l'appaltatore da ogni onere, obbligo e qualsivoglia responsabilità conseguente l'inadempienza rilevata.
7. La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.
8. Resta salvo il diritto dell'Amministrazione Appaltante al risarcimento degli eventuali maggiori danni, che dal ritardo dell'Appaltatore dovessero derivare.

ART. 11 bis
ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ogni Impresa presente in cantiere, ha l'obbligo di tenere nell'ambito dello stesso, la seguente documentazione, in originale o copia resa conforme dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000:
 - registro delle presenze debitamente vidimato dall'INAIL. In tale documento vanno registrate le presenze giornaliere ed indicate le ore lavorative, ordinarie e straordinarie, con regolarizzazione entro le 24 ore successive alla giornata interessata;
 - registro infortuni aggiornato;
 - eventuali comunicazioni di assunzione;
 - Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;

- documentazione attestante la formazione di base in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dagli accordi contrattuali, effettuata ai propri lavoratori presenti sul cantiere;
- documentazione relativa agli obblighi del Dlgs. 81/08, ai propri impianti di cantiere, al P.O.S., al piano di montaggio/smontaggio ponteggi;
- copia dell'autorizzazione al/i subappalto/i e/o copia della/e comunicazione/i di fornitura/e con posa in opera.

Sia l'Appaltatore che le Imprese Subappaltatrici hanno l'obbligo di mettere a disposizione tempestivamente, quando richiesto dall'Amministrazione Appaltante il libro unico del lavoro.

Le Imprese dovranno tenere "il libro unico del lavoro" secondo quanto stabilito dagli artt. 39 e 40 della Legge 6 agosto 2008 n. 133 e dal D.M. 09/07/2008 "Modalità di tenuta e conservazione del Libro Unico del Lavoro ...".

Qualora le imprese che svolgono attività nel cantiere oppongano rifiuto alla presentazione della suddetta documentazione, dopo formale richiamo e diffida, il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione effettuerà la segnalazione al R.U.P./Responsabile dei Lavori.

Tali violazioni saranno considerate grave inadempimento, consentendo l'eventuale blocco dei pagamenti degli stati avanzamento lavori o stato finale dei lavori, nonché l'attivazione del procedimento previsto dal comma 3 dall'art. 108 del Dlgs. n. 50/2016 che comporta, in caso di mancata regolarizzazione, la risoluzione contrattuale.

2. Tutti i lavoratori presenti in cantiere o che opereranno all'interno di luoghi di lavoro della Stazione Appaltante e per ogni tipo di intervento, compresi i lavoratori autonomi e indipendentemente dal loro numero complessivo, saranno dotati di una tessera di riconoscimento, rilasciata dall'impresa di appartenenza che riporti:
 - Nome, cognome e data di nascita,
 - Fotografia,
 - Impresa di appartenenza , Codice Fiscale dell'impresa,
 - Data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione (art. 5 L. 136/2010).

3. Periodicamente ed ogni qualvolta si rilevino le condizioni che lo rendano necessario, sarà effettuato, da parte del Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione, il riconoscimento dei lavoratori presenti in cantiere. Ove risultasse che qualcuno di essi non fosse regolarmente indicato nell'elenco delle maestranze che operano in cantiere, indicato nei fogli presenza vidimati dall'INAIL, il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione, provvederà alla segnalazione della situazione riscontrata al Committente o al Responsabile dei Lavori, attuando quanto previsto all'art. 92 comma 1 lett. e del Dlgs. n. 81/08.

La Stazione Appaltante valuterà l'opportunità in caso di ritardo da parte dell'Appaltatore o dei Subappaltatori nel pagamento delle retribuzioni dovute al rispettivo personale dipendente, e dietro specifica richiesta, di avvalersi della facoltà di pagamento diretto ai dipendenti dell'Appaltatore come previsto dal comma 6 dell'art. 30 del D.Lgs 50/2016

ART. 11 ter SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

1. La Stazione Appaltante, tramite il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, nell'ambito dei compiti ad essa attribuiti dalla legislazione vigente, svolgerà i dovuti controlli in ordine al rispetto delle condizioni di sicurezza del cantiere, anche in relazione alle eventuali fasi lavorative affidate in subappalto e fornitura con posa in opera.
2. Le Imprese esecutrici almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, dovranno trasmettere i Piani di Sicurezza di cui ai precedenti articoli il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, che dovrà verificarne l'idoneità ai sensi del Dlgs. n. 81/08.

3. La Stazione Appaltante è impegnata, tramite il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, a verificare la congruità dei Piani di Sicurezza Sostitutivi ed Operativi, con le indicazioni della legislazione vigente.
4. Le riunioni di coordinamento tra le Imprese presenti in cantiere, per esaminare lavorazioni che reciprocamente possono mettere in pericolo i lavoratori o gli utenti presenti nei luoghi di lavoro interessati o al variare di condizioni significative del cantiere, devono essere verbalizzate immediatamente ed i verbali trasmessi, in copia, entro 5 giorni lavorativi, alla Stazione Appaltante attraverso il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.
5. La Stazione Appaltante potrà, così, verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali per realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza (RLS), finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere, attuando quindi anche quanto previsto dagli art. 26 e 92 del Dlgs. n. 81/08.
6. Nel caso di più imprese presenti in cantiere, saranno effettuate riunioni indette dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione anche con i lavoratori, per informarli di quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento o nel Piano Sicurezza Operativo per la fase in attuazione e per le eventuali variazioni significative intervenute.
7. Nella stesura di detti piani, dovrà essere posta particolare cura alle misure di coordinamento e di reciproca informazione tra le varie imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi eventualmente presenti.
8. Nel caso di lavori da eseguirsi in strutture nelle quali continui lo svolgimento di tutte o di parte delle attività caratteristiche, la Stazione Appaltante organizza – ai sensi del Dlgs. n. 81/08 attraverso il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione, la cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la reciproca informazione tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi ed i responsabili della sicurezza delle stesse attività caratteristiche.
9. Il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione trasmetterà, con cadenza mensile, al Responsabile Unico del Procedimento una relazione relativa agli obblighi previsti dall'art. 92 del Dlgs. 81/08. Nei casi in cui i lavori oggetto dell'appalto abbiano durata inferiore al mese, tale relazione verrà inviata alla fine dei lavori stessi.

ART. 12 PROROGHE

1. L'Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale previsto per l'ultimazione dei lavori, di cui al precedente art. 11, può chiedere la proroga ai sensi del comma 5 dell'art 107 D.Lgs 50/2016, presentando apposita richiesta motivata con congruo anticipo prima della scadenza del termine di cui al precedente art. 11.
2. La richiesta è presentata al Direttore dei Lavori il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al RUP, questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
3. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e comunque entro i termini di fine lavori;
4. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.
5. Non costituiscono motivazione valida per la presentazione di richiesta di proroga, eventuali ritardi dovuti a sospensioni imposte per inadempimento dell'Appaltatore alla normativa in materia di sicurezza.

ART. 13 PAGAMENTI IN ACCONTO

1. Per i documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto e la loro tenuta dovrà farsi riferimento a quanto stabilito dal D.P.R. 207/2010. Per gli articoli rimasti in vigore

2. In ottemperanza alle disposizioni del comma 18 dell'art.35 del D.Lgs 50/2016 è prevista la corresponsione a favore dell'appaltatore di una anticipazione che sarà calcolata come il **20%** dell'importo contrattuale, previa consegna di apposita fidejussione così come prevista dalla normativa vigente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione
3. L'impresa avrà diritto a pagamenti in acconto ogniqualvolta il suo credito liquido, al netto del ribasso d'asta e di ogni altra ritenuta prevista dalla normativa vigente, raggiungerà almeno le seguenti percentuali dell'importo di contratto: 50% e 90%.
4. Entro trenta giorni dall'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 3, il Direttore dei Lavori redige la relativa contabilità e il Responsabile del Procedimento emette, entro i successivi venti giorni, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: "lavori a tutto il" con l'indicazione della data.
5. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro sessanta giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il pagamento di quanto dovuto è subordinato all'ottenimento del certificato valido di regolarità contributiva, riferito all'Appaltatore, alle eventuali Imprese Subappaltatrici, agli eventuali esecutori in Subcontratto di Fornitura con Posa in Opera ed anche agli eventuali lavoratori autonomi, nonché alle ulteriori verifiche previste dalla legge. La richiesta della emissione del DURC sospende i suddetti termini di pagamento.
6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvederà alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento dei lavori eseguiti fino alla data di sospensione, prescindendo dall'importo minimo sopra individuato.
7. All'emissione degli Stati di Avanzamento Lavori, l'Appaltatore, per sé e per eventuali subappaltatori, deve provvedere a consegnare copia del "Registro Presenze".
8. I costi specifici della sicurezza verranno compensati in concomitanza con l'emissione degli stati di avanzamento e per quote proporzionali agli stessi.
9. Su ogni Stato Avanzamento Lavori ai sensi del comma 5bis dell'art. 30 del D.Lgs 50/2016 è operata una ritenuta dello 0,5% a garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle Leggi e dei regolamenti sulla tutela, salute, sicurezza, assicurazione dei lavoratori.
10. le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva previa garanzia fideiussoria da prestare nella misura e nei modi previsti dall'art. 103, comma 6, del Dlgs. 50/2016.
11. Lo svincolo delle ritenute di garanzia è condizionato alla certificazione di regolarità contributiva rilasciata mediante il DURC riferita all'Appaltatore, alle eventuali Imprese Subappaltatrici, agli eventuali esecutori in Subcontratto di Fornitura con Posa in Opera ed anche agli eventuali lavoratori autonomi.
12. Qualora, risultassero irregolarità contributive da parte dell'Appaltatore o dei subappaltatori, l'Amministrazione Comunale provvederà come indicato dall'art. 30 comma 5 del Dlgs 50/2016. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi compresa la cassa edili
13. Nel caso l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo d'impresе i pagamenti saranno fatti alla capogruppo, sulla base di fatturazioni separate dei singoli associati.

ART. 13 bis
PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, è sottoscritto dal Direttore di Lavori ed è trasmesso al Responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, e nei limiti della spesa autorizzata, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del successivo comma 3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula, in ogni caso, una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 13, comma 9 del presente capitolato, nulla ostando, è pagata entro sessanta giorni dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione, che deve avvenire entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art.102 comma 2 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

ART. 14
MODALITÀ DI PAGAMENTO E DI RISCOSSIONE
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Appaltatore deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
2. L'Appaltatore deve impegnarsi a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Modena della notizia dell'inadempimento della propria controparte (Subappaltatore/Subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. I contratti fra appaltatori e Subappaltatori/Subcontraente dovranno contenere le seguenti clausole:
 - a. L'impresa (...), in qualità di Subappaltatore/Subcontraente dell'Impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
 - b. L'impresa (...), in qualità di Subappaltatore/Subcontraente dell'Impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
 - c. L'impresa (...), in qualità di Subappaltatore/Subcontraente dell'Impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).

ART. 15
PAGAMENTI SUBAPPALTATORI E SUBCONTRAENTI

1. La stazione appaltante secondo quanto stabilito dal comma 13 dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;
in tutti gli altri casi il Committente non provvederà al pagamento diretto di subappaltatori. L'Impresa dovrà trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti di tali soggetti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa affidataria corrisposti al Subappaltatore o Cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
2. Ai sensi dell'art. 105 comma 14 del Dlgs. 50/2016 L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. In alternativa dovranno essere accompagnate da dichiarazione del Subappaltatore che attesta il rispetto di queste condizioni. L'impresa affidataria è solidalmente responsabile con il Subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
 3. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori
 4. Ai sensi del comma 5 dell'art. 30 del D.Lgs 50/2016 in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 D.Lgs 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile
 5. Ai sensi dell'art. 105, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 l'appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; Nelle ipotesi di pagamento diretto ai subappaltatori, fatto salvo il caso di pagamento diretto per inadempimento dell'appaltatore, l'appaltatore stesso è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo
 6. I subcontratti riferiti a forniture senza prestazione di manodopera, a forniture con posa in opera e ai noli a caldo sono disciplinati dall'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

ART. 16

SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a. le spese contrattuali;
 - b. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del Certificato di Collaudo. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
3. Il presente contratto è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA); l'IVA è regolata dalla Legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato si intendono IVA esclusa.

ART. 17

BONIFICHE ORDIGNI BELLICI ED ESPLOSIVI

In caso di rinvenimento di ordigni bellici od esplosivi il rup provvederà alla sospensione dei lavori per interesse pubblico e avviate le pratiche per la bonifica dei terreni interessati. In caso che la sospensione si protragga per un tempo superiore ad un quarto dei tempi contrattuali o comunque oltre sei mesi la ditta esecutrice potrà richiedere la risoluzione del contratto senza indennità. In caso la stazione appaltante si opponga l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. (comma 2 art. 107 D.Lgs 50/2016).

ART. 18

ONERI ED OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. E' a carico all'Appaltatore:
 - A. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti dalla direzione lavori in conformità alle pattuizioni contrattuali e Comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro Imprese Subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'Impresa e al Direttore Tecnico.
 - B. Garantire, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e se cooperativa, anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venga successivamente stipulato. L'Appaltatore è tenuto altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.
 - C. I suddetti obblighi, vincolano l'Appaltatore anche nel caso che lo stesso non abbia aderito alle associazioni sindacali o abbia receduto da esse.
 - D. L'applicazione di tutti i provvedimenti e le cautele atte ad evitare danno alle persone ed alle cose con espresso richiamo di provvedere a che gli impianti e le apparecchiature corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. L'Appaltatore si rende perciò responsabile civilmente e penalmente dei sinistri che, nell'esecuzione dei lavori, accadessero ai loro dipendenti, operai, terzi ed alle cose per cause a questi inerenti. In caso di infortunio saranno quindi a suo carico le indennità che comunque dovessero spettare a favore di ogni avente diritto, dichiarando fin d'ora, di ritenere sollevata ed indenne l'Amministrazione Committente da qualsiasi molestia e pretesa.
 - E. L'applicazione di segnalazioni regolamentari diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, negli eventuali tratti stradali interessati dai lavori o da quelli richiesti dalle eventuali manutenzioni, riparazioni e deviazioni provvisorie.
 - F. Provvedere, su richiesta della DL alle opere necessarie, come, ad esempio agli sbarramenti, alla segnaletica, agli impianti semaforici provvisori ed altre opere simili ed al personale occorrente per la deviazione di traffico e per i sensi unici alternati che si rendessero necessari durante l'esecuzione dei lavori.
 - G. Accertare, prima dell'inizio e durante l'esecuzione dei lavori, se nella zona interessata esistano cavi, tubazioni e manufatti sotterranei. In proposito si osserva che la posizione dei servizi sulla tavola di rilievo è puramente indicativa; la posizione precisa dovrà essere accertata con i vari enti gestori delle reti. In caso affermativo l'Impresa dovrà informarne la D.L., comunicando nel contempo agli Enti interessati la data presumibile di inizio dei lavori e richiedendo i dati e l'assistenza necessari per compiere i medesimi con la massima prudenza senza danni ai cavi ed alle tubazioni. L'impresa sarà responsabile di ogni danno arrecato ai servizi a rete sotterranei

sollevando l'Amministrazione Appaltante da ogni responsabilità. L'Appaltatore è tenuto altresì a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (AIMAG, TELECOM, ENEL e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari ad eseguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti, per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere.

- H. L'applicazione di tutti gli oneri ed obblighi previsti dal comma 4 dell'art. 32 del DPR 207/2010.
- I. L'esecuzione dei tracciati necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere, e la conservazione dei riferimenti relativi alla contabilità sino al collaudo, dei capisaldi planimetrici ed altimetrici ricevuti in consegna, provvedendo preventivamente al loro spostamento controllato ed esattamente riferito nel caso in cui essi ricadano nelle aree occupate dalle costruzioni, dal corpo stradale e da opere d'arte.
- J. Provvedere al risarcimento dei danni di ogni genere o al pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili o beni, non espropriati dalla Stazione Appaltante, fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori.
- K. L'installazione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di telefono, armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie e materiale di cancelleria.
- L. Provvedere alla sorveglianza e alla tutela e custodia diurna e notturna del cantiere e relativa recinzione, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante i periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.
- M. Effettuare, a suo carico e spese, tutte le opere di presa e derivazione per l'acqua e l'energia elettrica occorrenti per i lavori previa autorizzazione degli Enti gestori.
- N. Dirigere il cantiere mediante personale tecnico idoneo, così come stabilito dall'art. 4 del Capitolato Generale. Nel caso in cui sullo stesso cantiere siano presenti più appaltatori, il Direttore Tecnico dell'impresa appaltatrice delle opere principali, corrispondenti all'appalto di maggiore importo, ha la responsabilità del coordinamento dei piani per la sicurezza fisica dei lavoratori di tutte le restanti ditte operanti nello stesso cantiere, titolari di contratti separati.
- O. Iniziare le opere relative alle varie categorie a distanza ravvicinata e nel pieno rispetto del Programma dei lavori.
- P. Fornire, prima dell'inizio dei lavori, le schede tecniche dei materiali che si andranno ad utilizzare, nelle quali compariranno tutti gli elementi indispensabili per la corretta esecuzione dei lavori e le caratteristiche dei materiali impiegati. Prestarsi a tutte le esperienze, i saggi ed il prelievo, preparazione ed invio dei campioni di materiali richiesti dalla D.L., con il carico dell'osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove sui materiali da costruzione in genere, sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori. Consegnare entro la fine lavori per tutti i materiali impiegati tutte le certificazioni relativamente alle normative richieste nel capitolato e nel progetto tra cui anche la conformità e le certificazioni comprensive di CERT REI, e quant'altro necessario ad accertare la corretta esecuzione delle opere in appalto.
- Q. Provvedere alla definizione ed alla successiva conservazione, fino alla visita di collaudo, di tutti gli elementi planimetrici ed altimetrici che caratterizzano l'opera ed individuano allineamenti, vertici, punti di tangenza, quote e pendenze. Alla posa ed alla conservazione dei relativi picchetti murati, delle modine, nonché dei punti di riferimento delle misure contabili. L'Impresa dovrà, su semplice richiesta della D.L., fornire la manodopera e gli strumenti necessari per le verifiche.
- R. Provvedere agli oneri previsti dall'art. 224 del DPR 207/2010 nelle operazioni di collaudo nonché a quelli relativi alle ulteriori prove ed analisi che La direzione dei lavori o l'organo di collaudo ritengono necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto. Le relative spese sono poste a carico dell'esecutore. Si precisa che tutti gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie ovvero previsti nel Capitolato Speciale, sono a carico del Committente.
- S. Eseguire lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, nonché i necessari ripristini. A lavori ultimati, l'Appaltatore è tenuto a provvedere a propria cura e

spese, anche mediante il ricorso a ditta specializzata, ad un'accurata pulizia dei luoghi oggetto dell'intervento, tale da garantirne l'immediato utilizzo. Ne consegue l'onere per la pulizia delle strade, lo sfalcio delle erbe nelle aree a verde, il rifacimento della segnaletica orizzontale, la pulizia delle caditoie, il controllo delle messe in quota dei chiusini, fino alla emissione del certificato di collaudo, indipendentemente dalla presa in consegna delle opere da parte della Stazione Appaltante.

- T. Provvedere alle fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, secondo le indicazioni della D.L. Sul tergo delle copie dovrà essere posta la denominazione dell'opera e la data del rilievo fotografico. È fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta dall'amministrazione committente, di fare o autorizzare terzi a pubblicare notizie, disegni o fotografie riguardanti le opere oggetto dell'appalto.
- U. L'Appaltatore deve produrre alla Direzione dei Lavori, prima del collaudo, triplice copia cartacea del progetto dell'opera come realmente eseguita (disegni as-built) oltre a copia completa su supporto magnetico (in formato DWG o DXF per i disegni, in formato DOC o RTF per le relazioni) con l'esatta posizione e identificazione di tutti i componenti posti in opera in relazione alla dichiarazione di conformità ai sensi di legge.
2. Gli elaborati cartacei prodotti, sottoscritti dal Direttore Tecnico dell'Impresa, dovranno comprendere i seguenti elementi se oggetto dell'intervento realizzato:
- *edifici e manufatti* di ogni tipo;
 - *recinzioni e relative aperture* (cancelli pedonali e carrai);
 - *strade* comprensive di ogni elemento significativo quali manufatti (cordonate, guard-rail, polifore, fognature bianche e nere) e pertinenze relative (parcheggi, marciapiedi, ciclabili, aiuole);
 - *pali I.P.*, e altre linee aeree in genere;
 - *abaco serramenti*
3. In caso di inadempimento si stabilisce fin da ora che sarà applicata una penale dello stesso valore previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto per i casi di ritardo nell'esecuzione dei lavori. Tale penale sarà trattenuta dal residuo credito dell'Appaltatore e/o dalla cauzione definitiva prestata a garanzia degli obblighi contrattuali.

ART. 18 bis

RISPETTO AMBIENTALE

1. Al fine di ridurre i fattori di nocività e di disturbo alla collettività oltreché, di conseguenza, eventuali danni e infortuni, nei cantieri edili collocati nei centri abitati si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
- a) I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento dei materiali in dipendenza dell'attività lavorativa.
 - b) Nei lavori che possono dar luogo a proiezioni di schegge o altro, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori sia di coloro che sostano o transitano in vicinanza.
 - c) Nei cantieri edili, in corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento, deve essere sistemato, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta dei materiali dall'alto.
 - d) Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, inoltre durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta.
 - e) Le manovre per il sollevamento ed il trasporto dei carichi devono essere disposte in modo da evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i luoghi per i quali la eventuale caduta del carico può costituire pericolo.

- f) I cantieri edili dove siano utilizzati macchinari ed impianti rumorosi devono essere autorizzati, in deroga ai limiti di rumore fissati dal D.P.C.M. 1/3/91 e successive modifiche e integrazioni, dal Comune, sentito il parere dell'U.S.L. competente per territorio.
- g) I macchinari quali motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, apripista e pale caricatori, dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche al Dlgs 81/08.
- h) I rifiuti prodotti all'interno del cantiere dovranno essere smaltiti correttamente e nel rispetto del Dlgs n. 22 del 05/02/1997; non è permesso bruciare alcun materiale (carta, legno, ecc.).
- i) Nell'ambito degli interventi/strategie di lotta integrata alla diffusione della "zanzara tigre" (*Aedes albopictus*) deve essere evitata la formazione di raccolte d'acqua rimuovendo, tempestivamente, ogni sorta di potenziale habitat per lo sviluppo larvale all'interno dei cantieri, a tal fine è necessario:
- evitare raccolte idriche in bidoni ecc., qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con l'acqua, questi dovranno essere dotati di adeguata copertura oppure dovranno essere svuotati completamente ogni 5 giorni;
 - sistemare i materiali e le attrezzature di cantiere ed i materiali di risulta dell'attività edili in modo da evitare raccolte d'acqua;
 - evitare che si formi acqua stagnante nelle raccolte idriche temporanee (scavi di fondazione, bacini ecc.) e in caso di necessità di provvedere autonomamente con disinfezioni periodiche di focolai larvali;
 - provvedere alla razionalizzazione del terreno e dei sistemi di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche, in caso di sospensione temporanea dell'attività di cantiere
 - riempire tassativamente con sabbia per un terzo dell'altezza di ciascun elemento, (mai con acqua), i New-Jersey di plastica a delimitazione dei cantieri.

ART. 18 ter DIFESA AMBIENTALE

1. L'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.
2. In particolare, nell'esecuzione delle opere, deve provvedere a:
 - evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
 - evitare l'inquinamento con l'emissione di sostanze nocive dell'atmosfera;
 - effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;
 - segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.

ART. 19 PERSONALE DELL'APPALTATORE - DISCIPLINA DEI CANTIERI

1. L'Appaltatore:
 - dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato numericamente e qualitativamente alle necessità, in relazione agli obblighi da esso assunti con la presentazione del programma dettagliato di esecuzione dei lavori;
 - è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere, ha l'obbligo di osservare e di far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento;
 - risponderà dell'idoneità dei dirigenti dei cantieri ed in genere di tutto il personale addetto ai medesimi; il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere la sostituzione di detto personale, previa motivata comunicazione data in tal senso all'Appaltatore;

- è obbligato ad adempiere a quanto previsto dall'art. 36 bis comma 3 e 4 della Legge 248/2006 in merito al riconoscimento del personale occupato in cantiere. La violazione delle previsioni di cui ai suddetti commi 3 e 4 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 36-bis comma 5 stessa Legge.

ART. 20 SUBAPPALTO E SUBCONTRATTO

1. l'appaltatore in sede di gara dovrà indicare le lavorazioni che intende affidare in subappalto. Ogni eventuale subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione Appaltante nel rispetto dei presupposti, delle prescrizioni e delle procedure di cui alla vigente normativa in materia, in particolare dell'art. 105 del Dlgs. 50/2016 e previa acquisizione del DURC emesso dallo Sportello Unico Previdenziale.
2. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016
3. Il contratto di subappalto dovrà contenere in allegato l'elenco dei prezzi delle lavorazioni affidate, e dovrà evidenziare un ribasso non superiore al venti per cento dei prezzi risultanti dall'aggiudicazione, nonché dovrà evidenziare che gli oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto siano corrisposti senza alcun ribasso, così come previsto dall'art. 105 comma 14 del Dlgs. 50/2016 e s.m.e i.
4. Secondo le disposizioni del comma 2 art. 105 del D.Lgs 50/2016 l'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
5. La stazione appaltante provvede al rilascio delle autorizzazioni per i subappalti e per i cottimi nei tempi previsti dal comma 18 dell'art.105 D.Lgs 50/2016
6. La percentuale massima subappaltabile ai sensi del comma 2 dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 è del 30% dell'importo complessivo del contratto
7. Ai sensi del comma 5 dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali il cui valore superi il 10% dell'importo lavori l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo di tali opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

ART. 21 SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

1. Le sospensioni dei lavori potranno essere ordinate nei casi e con le modalità previste dall'art.107 del DPR 50/2016 e non daranno diritto a risarcimento alcuno a favore dell'Appaltatore.
2. Qualora si verificano condizioni che impediscano di eseguire determinate lavorazioni, su indicazione del Direttore dei Lavori i lavori saranno sospesi con apposito verbale
3. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica.
4. I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori, controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione. In caso l'appaltatore si rifiuti di controfirmare il verbale di sospensione deve farne espressa riserva nel registro di contabilità.
5. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di

decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori

6. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. La ripresa dei lavori avverrà con la redazione del verbale di ripresa dei lavori che indicherà il nuovo termine contrattuale
7. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.
8. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
9. Eventuali sospensioni disposte per il mancato adempimento degli obblighi in materia di sicurezza da parte dell'Appaltatore, subappaltatore e subcontraente non determina alcuna modifica del termine di fine lavori.
10. Le sospensioni e le proroghe, devono essere annotate nel giornale dei lavori.
11. Non costituiscono motivo di ritardo dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, di analisi e di altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appalto;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

ART. 22

CONTESTAZIONI TECNICHE IN CORSO D'OPERA E ORDINI DELL'AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE

1. Nel caso di insorgenza di contestazioni circa aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dell'opera e comunque qualora risulti che le opere e le prestazioni non vengano eseguite secondo i termini e le condizioni del contratto e secondo la regola d'arte, l'Appaltatore ed il Direttore Lavori ne danno comunicazione al Responsabile del Procedimento, che decide e dispone della contestazione nei modi previsti dall'art. 108 del D.Lgs 50/2016.
2. L'Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini dell'Amministrazione Committente riguardanti le controversie insorte, fatto salvo il diritto dell'iscrizione di riserve in contabilità, per il quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 190 del DPR 207/2010.

ART. 23

VARIAZIONE DEI LAVORI

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle

modifiche o quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 del Dlgs 50/2016 e dall'art. 43 comma 8 del DPR 207/2010.

2. In particolare ai sensi del comma 1 lettera a) dell'art.106 nel caso si rendano necessarie potranno essere chieste modifiche per risolvere aspetti di dettaglio e comunque modifiche al progetto non nelle quantità massime consentite dalla normativa vigente e l'appaltatore ha l'obbligo di eseguirle agli stessi patti e condizioni. Per tali modifiche si valuteranno le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, nel caso siano intervenute durante l'esecuzione delle opere previste in appalto e considerandole solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.
3. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere senza l'approvazione da parte della Stazione Appaltante.
4. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 106 del codice.
5. Il mancato rispetto del comma 3 del presente articolo, comporta, salva diversa valutazione del responsabile del procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
6. Inerentemente al comma 12 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 Qualora l'importo delle modifiche o delle varianti rientri nel limite del quinto d'obbligo, la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni. In caso di accettazione la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall'esecutore in segno di accettazione.
7. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi
8. Nel caso la variante derivi da errori o omissioni progettuali delle migliorie imputabili all'esecutore stesso, sono a suo totale carico l'onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e gli ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante

ART. 24

DETERMINAZIONE NUOVI PREZZI

1. Se nel corso dell'esecuzione dei lavori si rendessero necessarie opere compiute, prestazioni e forniture non previste e/o per le quali mancassero i relativi prezzi si procederà, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'Appaltatore, alla determinazione di nuovi prezzi da formalizzare con relativi verbali, sottoscritti dalle parti e approvati secondo le seguenti modalità:
 - a) desumendoli dal prezzo di cui all'art. 23 comma 16 del D.Lgs 50/2016;
 - b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
 - c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.
2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.
3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del

- procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
4. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica quanto segue:
 - Per i lavori Pubblici si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento
 - qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse previste nel quadro economico sotto la voce imprevisti (in misura non inferiore all'1%) nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata
 5. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

ART. 25

CAUSE DI FORZA MAGGIORE

1. L'esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.
2. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
3. L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
4. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'esecutore, all'accertamento:
 - a) dello stato delle cose dopo il danno, riportandole allo stato precedente;
 - b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 - d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
 - e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.
5. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
6. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l'esecutore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

ART. 26

CUSTODIA DEI CANTIERI

1. le spese per la custodia, la buona conservazione e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti sono a carico dell'appaltatore, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante i periodi di sospensione dei lavori e fino alla emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio.
2. L'emissione di tale certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo provvisorio, saranno comunicati dalla direzione lavori al RUP. La stazione appaltante con apposito verbale da redigersi in tempi brevi prenderà in consegna l'opera e solo allora si prenderà carico delle spese di cui al comma 1

ART. 27
INVARIABILITA' DEI PREZZI

1. I prezzi dell'offerta si intendono fissi ed invariabili. Non è peraltro ammessa la revisione prezzi tranne nei seguenti casi:
 - a) nelle modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, purchè siano previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, del D.Lgs 50/2016 (prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.
 - b) Per i lavori di cui al comma 2 si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.
 - c) A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di applicazione del prezzo chiuso, ai sensi del comma 3,
 - d) qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7. La compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 6 nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

ART. 28
RISERVE DELL'APPALTATORE

1. Ogni riserva da parte dell'Appaltatore dovrà essere formulata con le modalità di Legge entro e non oltre il periodo in cui durano i lavori a cui le riserve si riferiscono.
2. Le riserve fatte nel modo anzidetto non danno facoltà a sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate od ordinate.
3. Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 190, 191 e 201 del DPR 207/2010 e l'art. 205 del D.lgs. 50/2016.
4. L'appaltatore deve fare apposita riserva sul registro anche per i verbali di sospensioni che non ha firmato

ART. 29

CONSEGNA DELLE CERTIFICAZIONI E DELLE DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ

1. **Prima dell'inizio dei lavori di posa** dovrà essere fornita tutta la certificazione prevista dalla normativa in vigore (certificati CE e dichiarazioni di conformità, relazioni specialistiche relative a certificazioni) che sarà visionata dalla DL.
2. Entro il termine per l'ultimazione dei lavori l'Appaltatore dovrà consegnare tutta le restanti documentazioni/certificazioni/dichiarazioni di conformità
3. Decorsi inutilmente 30 giorni dalla ultimazione lavori, l'Amministrazione provvederà autonomamente all'acquisizione delle stesse tramite organismi certificatori, rivalendosi delle spese sostenute sul residuo credito dell'Appaltatore o sulla cauzione definitiva prestata a garanzia degli obblighi contrattuali.

ART. 30 ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna
2. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio
3. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'Impresa Appaltatrice, il Direttore dei Lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Impresa Appaltatrice e rilascia il Certificato di Ultimazione dei Lavori come previsto dall'art. 199 comma 1 del DPR 207/2010. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un Verbale di Costatazione sullo Stato dei Lavori.
4. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate
5. In sede di accertamento, senza pregiudizio di successive verifiche, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno della Stazione Appaltante. In tal caso di provvederà secondo quanto previsto dall'art. 199 comma 2 del DPR 207/2010 con l'assegnazione di un tempo non superiore a 60 giorni per rimuovere le difformità e i vizi rilevati.
6. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato

ART. 31 MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

1. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere/l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.
2. Per tutto il periodo corrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo favorevole/l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione, e salvo le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del Codice Civile, saranno a carico dell'Appaltatore tutte le sostituzioni ed i ripristini che si renderanno necessari.
3. Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Appaltatore, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo l'Appaltatore stesso, di volta in volta, alle riparazioni e sostituzioni necessarie, senza che occorran particolari inviti da parte dell'amministrazione committente.
4. Ove l'Appaltatore non provvedesse nei termini indicati dalla D.L. con comunicazione scritta, si

procederà d'ufficio e le spese saranno addebitate all'impresa, detraendole dall'importo della successiva liquidazione. È a carico dell'Impresa anche la riparazione di tutti i danni che si verificassero nelle opere, anche in seguito a pioggia o gelo.

ART. 32

PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DELL'OPERA

1. Qualora l'Amministrazione abbia necessità di occupare e/o utilizzare, in tutto o in parte, l'opera immediatamente dopo la sua ultimazione e prima dell'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione, procederà alla presa in consegna anticipata dell'opera con le modalità previste dall'art. 230 del DPR 207/2010.
2. Qualora l'Amministrazione si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, l'Appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. La presa in consegna anticipata da parte dell'Amministrazione avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza e avviene attraverso apposito verbale.
4. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'Appaltatore.
5. **Al termine delle lavorazioni nell'Area 2, Nuovi Uffici, l'Amministrazione potrà chiedere la presa in consegna anticipata e sarà cura dell'impresa consegnare la documentazione necessaria (dichiarazioni di corretta posa, dichiarazioni di conformità, certificazioni dei materiali) al fine di poter procedere con l'agibilità parziale dell'area, consentendone l'utilizzo.**

ART. 33

COLLAUDO IN CORSO D'OPERA

1. Non vi sono opere da collaudare in corso d'opera

ART. 34

CONTO FINALE E COLLAUDO

2. All'ultimazione dei lavori, l'Amministrazione Committente eseguirà le verifiche, prove e contestazioni necessarie per accertare se le singole opere e le loro parti possono essere prese in consegna con facoltà d'uso, pur restando a completo carico dell'Appaltatore la manutenzione delle opere stesse.
3. Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'Appaltatore nel termine di 30 giorni dall'invito del Responsabile del Procedimento.
4. Il Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori verrà emesso entro e non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione lavori. All'esito positivo del collaudo il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il rilascio del certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile
5. Se, in sede di verifiche e collaudi, venissero riscontrati difetti e manchevolezze, l'Appaltatore verrà invitato a dare detti lavori finiti a perfetta regola d'arte entro un termine stabilito, secondo le modalità previste dall'art. 227 del DPR 207/2010. In difetto, l'Amministrazione Committente farà eseguire da altra ditta i lavori contestati, addebitandone l'importo all'Appaltatore, detraendolo dall'importo di liquidazione finale o dalla cauzione definitiva.
6. Qualora i lavori relativi alla eliminazione dei difetti riscontrati all'atto delle verifiche e collaudi comportassero comunque danni ad altre opere già eseguite od in corso di esecuzione, l'Appaltatore sarà tenuto al ripristino, a regola d'arte, di tutte le opere danneggiate, oppure alla rifusione di tutte le spese incontrate dall'Amministrazione Committente qualora questa avesse preferito fare eseguire dette opere di ripristino da altra ditta.
7. L'Amministrazione Committente non resterà comunque gravata da onere alcuno.
8. In ogni caso i collaudi, anche se favorevoli, non esonerano l'Appaltatore dalle responsabilità previste dalla legge.
9. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore, ai sensi del comma 5 art.

- 102 D.Lgs 50/2016, risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo
10. Fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di procedere a un nuovo certificato di regolare esecuzione, ai sensi degli art. 237 e 234 del DPR 207/2010.
 11. Con l'approvazione del Certificato di Regolare esecuzione (certificato di collaudo) si procederà alla corresponsione all'Appaltatore del saldo risultante dalle relative liquidazioni.
 12. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri relativi alle operazioni di collaudo, ai sensi dall'art. 224 del DPR 207/2010.
 13. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
 14. Per quanto non specificatamente espresso si farà riferimento agli artt. Dal 214 al 238 del D.P.R. 207/2010

ART. 35
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

1. la stazione appaltante può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
 - A. frode nell'esecuzione dei lavori;
 - B. nelle casistiche previste dal Comma 1 dell'art. 108 del D.Lgs 50/2016 che sono le seguenti
 - il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 D.Lgs 50/2016;
 - per modifiche indotte da cause imprevedibili che non modificano la natura del contratto che superino singolarmente il 50% del valore del contratto iniziale
 - per modifiche dovute a lavori supplementari che si sono resi necessari che superino singolarmente il 50% del valore del contratto iniziale
 - per modifiche non sostanziali del progetto di importi superiori a soglie previste nel bando e nei documenti di gara
 - per modifiche dovute a errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto a €5.225.000 sia al 15% del valore iniziale del contratto;
 - l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto
 - l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice
 - C. Quando il direttore dei lavori, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le

predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto secondo le disposizione del comma 3 dell'art. 108 del D.Lgs 50/2016;

- D. Qualora, al di fuori del sopraccitato caso C, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali secondo le disposizione del comma 4 dell'art. 108 del D.Lgs 50/2016.
- E. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso secondo le disposizioni del comma 2 dell'art. 108 D.Lgs 50/2016 qualora:
- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.
- F. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sui lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- G. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- H. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto e dal cronoprogramma;
- I. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme regolanti il subappalto;
- J. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto ed allo scopo dell'opera;
- K. nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Dlgs. n. 81/08 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile del Procedimento o dal Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione (*quando è soggetto alle disposizioni del Titolo IV del Dlgs.81/08*);
- L. nel caso siano comminate penali per un valore complessivo superiore al 10% dell'importo del contratto;
- M. nel caso le transazioni di cui all'art. 3 della Legge n°136/2010 siano eseguite dall'Appaltatore in difformità rispetto a quanto stabilito dalla medesima legge;
- N. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- O. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Concordia s/S e al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62
2. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'Ordine di Servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento o pec, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

3. Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 D.Lgs 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori e l'eventuale affidamento avviene alle medesime condizioni del contratto originario. In caso il curatore fallimentare autorizzi l'esercizio provvisorio ovvero l'impresa sia ammessa al concordato con continuità aziendale, valgono le procedure previste dall'art. 110 del D.Lgs 50/2016.
4. Nei casi previsti invece ai punti C) ed E) del presente articolo, nel caso la stazione appaltante non abbia stipulato un nuovo contratto con i soggetti già presenti in graduatoria, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori e si procederà ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo
5. Secondo le disposizioni del Comma 5 dell'at. 108 del D.Lgs 50/2016 nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto
6. Nei casi previsti dai punti 4 e 5 del presente articolo si porranno a carico dell'Appaltatore inadempiente:
 1. l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
 2. l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con l'importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 3. l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, della maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
7. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese
8. I provvedimenti conseguenti alla risoluzione del contratto sono quelli dell'art. 108 del D.Lgs 50/2016
9. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità secondo le disposizioni dell'art.107 del D.Lgs 50/2016
10. Qualora le modifiche al progetto approvato superino il valore di un quinto dell'importo contrattuale l'appaltatore ha diritto di recedere dal contratto.
11. La risoluzione del contratto a causa dell'appaltatore comporta l'escussione della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni

ART. 36

DEFINIZIONE CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie fra l'Amministrazione e l'Impresa, tanto durante il corso dei lavori che dopo il Collaudo, che non si siano potute definire per via amministrativa ed in base alla normativa vigente ai sensi degli artt. 205 e 208 del Dlgs. 50/2016, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa e giuridica nessuna esclusa, saranno devolute al Tribunale di Modena.
2. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, in relazione alle quali l'importo economico dell'opera possa variare in misura tra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale, il Responsabile del procedimento procede ai sensi di legge.
3. Tutte le controversie, ivi comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è quello di Modena.
4. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Amministrazione.
5. È esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato come stabilito dall'art. 20 del codice di procedura civile

ART. 37

RIFERIMENTO NORMATIVO

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si fa espresso richiamo al Decreto del ministero dei Lavori Pubblici 19/04/2000 n. 145 "Regolamento recante il Capitolato generale d'appalto dei LL.PP. limitatamente agli articoli non abrogati, al D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii e al DPR 207/2010 per gli articoli rimasti in vigore.



IL PROGETTISTA _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO _____

L'IMPRESA _____